

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 26 del D.lgs.12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;

Le norme del presente Regolamento comunale costituiscono la disciplina generale per la stipula di contratti di sponsorizzazione e, più in generale, per la conclusione di speciali accordi di collaborazione, afferenti allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Bellinzago Novarese, per le finalità indicate nel successivo art. 2, nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo Art.6

In considerazione della sostanziale atipicità e novità delle iniziative di "sponsorizzazione" e "collaborazione", delle specifiche disposizioni legislative inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici e della mancanza di uno specifico quadro normativo di riferimento, il criterio di stesura, lettura e interpretazione delle disposizioni che seguono, fa proprio l'istituto della libertà contrattuale sancito dall'art. 1322/1 del Codice Civile, nell'imprescindibile rispetto delle leggi che, per analogia e specificità dei campi di applicazione, vengono richiamate e adottate.

Art. 2 - Finalità del Regolamento

Il Comune di Bellinzago Novarese intende avvalersi di contratti di "sponsorizzazione" e di "collaborazione", essenzialmente:

- a) per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per migliorare la qualità dei servizi istituzionali prestati;
- c) per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
- d) altre finalità da definire, anche a scopo sociale e umanitario, che facciano propri i citati punti a), b), c).

Art. 3 - Sponsorizzazione: definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o a fornire una determinata prestazione o bene, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- b) per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
- c) per "**sponsor**": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il soggetto (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Bellinzago Novarese;

d) per **“sponsee”**: il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l’obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor; nel caso, con il Comune di Bellinzago Novarese;

e) per **“spazio pubblicitario”**: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 - Accordi di collaborazione: definizione.

1. Gli accordi di collaborazione si hanno qualora lo sponsor, o c.d. “collaborante”, investa somme di denaro a vantaggio del Comune di Bellinzago Novarese e ne ricavi, oltre al ritorno pubblicitario di cui al precedente articolo, anche una redditività specifica direttamente dal bene o servizio oggetto della collaborazione, mediante gestione diretta per un periodo di tempo prestabilito, necessario a determinare un adeguato ritorno economico finanziario delle somme erogate.

Art.5 - Il Comune come sponsee.

1. Con l’approvazione del presente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni/collaborazioni per il conseguimento di finalità di interesse pubblico.

2. La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Bellinzago Novarese il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni/collaborazioni, in via generale con l’approvazione del PEG e successive variazioni, e per iniziative specifiche con apposite deliberazioni.

3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai commi precedenti sono demandate alla esclusiva competenza del Responsabile del Servizio interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede attraverso apposite determinazioni.

Art. 6 - Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione e di collaborazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi assegnati al Responsabile del Servizio interessato. In alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta può formulare indirizzi specifici al Responsabile per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione/collaborazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’Ente nei capitoli di spesa.

3. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.

4. La sponsorizzazione/collaborazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:

a) Sponsorizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e di promozione turistica;

b) Utilizzo di spazi su documentazione del Comune (materiale divulgativo, pubblicazioni varie, ecc.)

c) Attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche (determinazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 24 del 5.12.2001);

d) Manutenzione o restauro di edifici di proprietà e/o di beni culturali;

e) Ogni altra attività di interesse pubblico.

Art.7 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale

Possono assumere la veste di "sponsor" ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:

- a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.);
- c) le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Bellinzago Novarese;

Art.8 - Procedura di sponsorizzazione/collaborazione e scelta del contraente

1. La scelta del contraente, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisite o realizzate a cura e spese dello sponsor viene effettuata secondo i Principi del Trattato UE, nonché con l'osservanza delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto (art. 26 del D.lgs. 163/2006).

2. All'avviso di sponsorizzazione/collaborazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet della Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

3. L'avviso, approvato dal Responsabile del Servizio competente unitamente allo schema di contratto, deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto di sponsorizzazione).
- b) I vantaggi per lo sponsor (platea potenziale, bacino di diffusione del messaggio pubblicitario, ecc.)
- c) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- d) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
- e) procedure di valutazione delle proposte;
- f) passaggi per la formalizzazione del rapporto tra sponsor e sponsee.
- g) eventuali criteri particolari di selezione fissati motivatamente dal Responsabile in relazione ai singoli progetti.

4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e di regola indica:

- a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, ovvero la somma corrispondente;
- b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
- c) il contenuto del messaggio pubblicitario oggetto del contratto o l'impegno, da parte dello sponsor, ad informare preventivamente il Comune sul contenuto del messaggio pubblicitario;
- d) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni

5. L'offerta deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione attestante:

a) per le persone fisiche:

- il possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
 - certificato della Camera di Commercio (solo per imprese).
- b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni, compresa la eventuale presentazione di idonea copertura assicurativa;
7. Le offerte sono valutate dal Servizio competente, che approva apposita graduatoria nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
8. L'aggiudicazione del contratto è effettuata dal Responsabile del Servizio competente con propria determinazione. Il contratto è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Servizio che organizza l'iniziativa o l'evento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.
9. Nel caso di più iniziative per le quali si ritenga di ricorrere alla sponsorizzazione, potrà essere previsto che non possa essere affidato al medesimo sponsor più di uno o due contratti.

Art.9 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi

La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:

- a) iniziativa dell' Amministrazione Comunale;
- b) iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 7 di questo Regolamento.

Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.

Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, del presente articolo, avviene, in via convenzionale, mediante l'inserimento della stessa nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), ovvero attraverso la deliberazione di Giunta che riconosca la corrispondenza dell'iniziativa con le finalità dell'ente.

Qualora un soggetto offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni, ecc., il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

Se l'iniziativa proposta dal soggetto terzo riguarda un'attività il cui valore contrattuale non supera il limite stabilito dalla normativa comunale in materia di lavori servizi e forniture in economia, è ammesso il ricorso alla trattativa privata diretta.

Art.10 - Contratto di sponsorizzazione e di collaborazione

1. La gestione della sponsorizzazione/collaborazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) L'oggetto del contratto;
- b) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- c) il valore e la durata del contratto;
- d) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
- f) ogni altro elemento utile a discrezione del Responsabile del servizio competente.

2. Il contratto si intende risolto qualora cause eccezionali non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa; in tal caso le parti convengono di definire consensualmente i reciproci rapporti.

3. Al termine del contratto, lo sponsor è tenuto alla rimozione del messaggio pubblicitario con oneri a proprio carico.

Art. 11 - Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione opere pubbliche

1. Conformemente a quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 24/2001, e l'art.26 del D.lgs. 163/2006, l'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l'esecuzione, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica, con la procedura del D.lgs. 163/2006 di cui all'art. 5 comma 1.

2. I contratti stipulati contengono l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.

3. Gli sponsor che effettuano direttamente la progettazione e i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.lgs. 163/2006).

4. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.lgs. 163/2006).

5. L'Amministrazione provvederà ad effettuare adeguata sorveglianza e vigilanza in merito.

Art.12 - Atto di mecenatismo

Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.

Art.13 - Il Comune quale sponsor

1. Il Comune può assumere la veste di sponsor veicolando il proprio nome presso il pubblico attraverso il sostegno, finanziario o di altra natura, di particolari manifestazioni od iniziative di carattere socio-culturale o sportivo, ideate ed organizzate da soggetti privati ritenuti di volta in volta rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale dei cittadini.

2. In tale prospettiva, per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nei regolamenti inerenti ai trasferimenti di benefici a terzi.

Art. 14 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
 - d) pubblicità ingannevole.
3. Il Responsabile del Servizio è tenuto, prima della stipula del contratto, ad esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari al fine di evitare il verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi. Ove detti casi si verificassero comunque, il contratto eventualmente stipulato è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni, anche di immagine, per la Comune.
4. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con il Comune di Bellinzago Novarese.

Art. 15 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e dalle collaborazioni

Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione/collaborazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa e sono destinate al finanziamento di altre iniziative o costituiscono economie di bilancio in base agli indirizzi di volta in volta definiti dalla Giunta Comunale.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bellinzago Novarese in persona del Sindaco che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art.17 - Aspetti fiscali

Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, qualora richiesta dallo sponsor, corrisponde all'importo della somma stanziata o da stanziare in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dell'intervento.

Art. 18 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni e le collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.

Art. 19 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni è effettuata direttamente dal Comune di Bellinzago Novarese secondo la disciplina del presente regolamento.

2. È tuttavia facoltà della Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

3. In tale eventualità l'affidatario è scelto ricorrendo alla procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. n.163/2006 o, per importi contenuti nei limiti di cui all'art.125 del medesimo D.lgs. n163/2006, ricorrendo alla procedura prevista dalla disciplina comunale in materia di servizi in economia.

Art. 20 - Spese contrattuali

Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione/collaborazione sono a carico dello sponsor.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.